

Cassazione civile sez. lav., 9/09/2025, n. 24894

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita	- Presidente
Dott. PONTERIO Carla	- Consigliere
Dott. PANARIELLO Francescopaolo	- Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo	- Consigliere
Dott. MICHELINI Gualtiero	- Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28325-2021

proposto da:

Co. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DIEGO ANTONIO MOLFESE;
- ricorrente -

contro

Sc.An., rappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO CARTILLONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 872/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 31/08/2021 R.G.N. 1158/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello della società Co. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti dal dipendente Sc.An., in seguito alla sospensione dell'erogazione degli istituti retributivi "premio produzione", "indennità dei presenze", "indennità mensa" e "quattordicesima mensilità" concordati e sostituiti in forza di accordo sindacale stipulato con la RSU in data 10.7.2018, al fine di accertare e dichiarare la natura di uso negoziale o aziendale degli istituti retributivi summenzionati, di dichiararsi l'inopponibilità o inefficacia, nei suoi confronti, delle previsioni di cui al verbale di

accordo del 10.7.2018, di dichiararsi l'illegittima cessazione dell'erogazione al ricorrente di tali voci retributive; per tali titoli il Tribunale condannava la società al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 3.395,12 lordi, oltre accessori;

2. la Corte di Milano non ha accolto la prospettazione della società appellante, che affermava che l'accordo sindacale stipulato dalle rappresentanze aziendali aveva efficacia erga omnes; in particolare, la Corte di Milano ha osservato che, viste la natura di uso aziendale degli emolumenti corrisposti negli anni oggetto di causa e la natura retributiva di detti emolumenti, come tali irriducibili, così come accertato dal giudice di primo grado in ragione della continuità dell'erogazione e della funzione di incremento della retribuzione netta, l'accordo stipulato con la RSU in data 10.7.2018 non aveva efficacia nei confronti dell'appellato, essendo l'efficacia dell'accordo in esame nei confronti dei dipendenti subordinata al recepimento dello stesso in verbali di conciliazione individuali da formalizzare in sede protetta dai lavoratori, verbale non sottoscritto dall'originario ricorrente;

3. avverso la sentenza della Corte d'Appello, di conferma della sentenza del Tribunale, propone ricorso per cassazione la società con 3 motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e omessa motivazione in relazione a motivo di appello; sostiene l'erroneità della sentenza impugnata ove afferma che il datore di lavoro non abbia contestato la natura di uso aziendale degli emolumenti corrisposti negli anni e oggetto di causa, omettendo di rilevare che invece il datore di lavoro sostiene che tali emolumenti siano da inquadrarsi nell'esercizio del proprio potere di iniziativa economica e, come tali, modificabili a seconda dello stato patrimoniale del datore di lavoro;

2. con il secondo motivo, lamenta (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e omessa motivazione in relazione alla formazione di un giudicato esterno in causa "gemella" promossa dal dipendente Bo.Ma., conclusasi con declaratoria di inammissibilità per mancata notifica dell'appello proposto e contestuale conferma della sentenza del TRIB., sfavorevole al lavoratore;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e omessa o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta inefficacia erga omnes dell'accordo sindacale soppressivo degli emolumenti oggetto di causa, assumendo che erroneamente è stata ritenuta prevalente la volontà del lavoratore di non sottoscrivere il verbale di accordo sindacale, anziché la validità dello stesso erga omnes in quanto sottoscritto da sigle sindacali aziendali aderenti alla proposta del datore di lavoro;

4. il ricorso risulta complessivamente inammissibile;

5. quanto ai profili di censura veicolati per il tramite dell'art. 360, n. 5, c.p.c., rileva il Collegio che la Corte d'Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente

inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);

6. né è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 18021/2016, n. 19443/2011);

7. il primo e terzo motivo risultano inoltre inammissibili perché riguardano l'interpretazione di un accordo aziendale; la censura in essi incorporata si colloca, infatti, al di fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., riferito solo a contratti o accordi nazionali di lavoro;

8. per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l'interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006 (v. Cass. n. 2625/2010 e successive conformi);

9. conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, i motivi risultano inammissibili (cfr. Cass. n. 17201/2020, n. 17710/2022, n. 9093/2023, n. 21302/2024), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame, di cd. doppia conforme di merito;

10. del resto la Corte di merito non ha svolto considerazioni generali sulla validità erga omnes dei contratti aziendali, ma ha spiegato, con motivazione logica e congrua, perché quel contratto aziendale, come modulato dalle parti in relazione alla sua efficacia nei confronti dei dipendenti subordinata al recepimento in verbali di conciliazione individuali, in assenza di tale formalizzazione non fosse efficace nei confronti del lavoratore qui controricorrente che tale verbale in sede protetta non aveva sottoscritto;

11. neppure è meritevole di accoglimento la deduzione di giudicato esterno contenuta nel secondo motivo, in assenza di dipendenza o subordinazione tra le diverse cause, promosse da lavoratori diversi, e non sussistendo alcuna contraddizione nell'operato della Corte di Milano, dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello di un lavoratore e di rigetto nel merito dell'appello della società quanto ad altro lavoratore;

12. le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;

13. al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 21 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.

